

22/172/CU06/C2

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE SUL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115,
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA,
POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI (S 2685)**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è consapevole del grave momento che vive il Paese e della profonda crisi energetica che rende incerta e più difficile la ripresa dopo gli anni di pandemia, richiama l'urgenza di soluzioni nell'esercizio 2022 ai seguenti temi.

- **Equilibri dei bilanci regionali**, sottoposti a dura prova a causa:
 - **di maggiori costi per il costo dei prodotti energetici e di funzionamento** per le proprie organizzazioni: si considera positivamente l'impegno del Governo che ha stanziato risorse per gli enti del servizio sanitario nazionale, tuttavia, è necessario continuare ad esercitare le altre funzioni proprie dal sostegno alle famiglie ed imprese, ai servizi sociali, al Trasporto pubblico locale;
 - **della compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato**, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262: la regolazione contabile degli anni 2014 – 2022 dovrebbe avvenire per tutti gli anni entro il 2022. Sono ancora in discussione i decreti per gli anni 2014 e 2015. La vicenda si trascina da anni con pronunce costituzionali per le Autonomie speciali. Se i decreti per ogni esercizio in sospeso, fossero tutti presentati entro la fine dell'esercizio le Regioni dovrebbero compensare allo Stato circa 2 miliardi. Questa situazione determinerebbe sicuramente seri problemi per il rispetto degli equilibri di bilancio 2022. Si ritiene almeno doverosa una rateizzazione della restituzione anche in considerazione del fatto che mancano poco meno di 4 mesi alla chiusura dell'esercizio 2022 e non esistono neppure gli schemi di decreto per gli anni successivi al 2015;
 - **delle minori entrate 2021 e 2022**: alcune Regioni hanno dovuto sopportare la mancata compensazione di minori entrate per l'esercizio delle funzioni proprie (fondo art. 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per il biennio 2020 e 2021): si richiama l'urgenza della riapertura del "Tavolo minori entrate".

- **Crisi energetica:**

La crisi rende necessaria una risposta immediata al fine di sostenere il sistema produttivo ed evitare ricorso alla cassa integrazione. Il problema dovrebbe essere affrontato in un nuovo provvedimento governativo e si sottolinea l'urgenza delle misure anche con riferimento alle famiglie.

A riguardo si richiama l'attenzione anche sulla proposta regionale, senza oneri per la finanza pubblica, di sfruttare risorse già trasferite ai bilanci regionali per stipulare polizze assicurative a favore dei turisti stranieri che avessero contratto il Covid - 19 durante la loro permanenza nel territorio regionale, per le finalità previste dal comma 367 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il Fondo Unico del Turismo di parte corrente, riguardanti:

“a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.”

Tanto più nell'attuale contesto di crisi energetica.

Si segnalano, fra l'altro, gli impatti della crisi energetica sulle aziende dei distretti del vetro e della ceramica artistica nell'intero Paese. L'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito il Fondo per la ceramica artistica ed il vetro artistico (per un ammontare di 5 milioni) riservandolo al sostegno sui costi energetici sostenuti alle aziende aventi sede a Murano.

Riconoscendo la peculiarità di Murano, si ritiene necessario che il provvedimento sia esteso anche alle aziende di tutto il territorio italiano e che il Fondo sia ampliato allo scopo.

L'impossibilità di stare sul mercato per queste aziende riconosciute a livello mondiale, si manifesta in particolare anche perché il prezzo dell'energia in Italia rimane il più alto in Europa e altri Stati, come Francia e Germania, sono già intervenuti per sostenere questi settori.

Questo comporta che nel mercato europeo, dove sono localizzati i principali concorrenti delle aziende del vetro e della ceramica, le aziende subiscono una situazione di forte perdita di competitività in quando derivante da un differenziale dei costi dell'energia non recuperabile in alcun modo se non con un intervento dello Stato analogo a quello degli altri Paesi.

- **Aree di interesse strategico nazionale**

L'esame puntuale delle disposizioni non fa sorgere particolari criticità interpretative, quantunque si renda necessaria **una maggiore specificazione circa quali siano gli investimenti nei settori di rilevanza strategica, con particolare riguardo alla manifattura a bassa emissione di CO2.** Si ritiene doveroso e naturale, infatti, che delle semplificazioni previste per il modulo procedimentale in oggetto possano beneficiare anche agli investimenti volti a rafforzare l'indipendenza e la resilienza nei settori di maggiore rilevanza e strategicità, nonché ad accorciare le filiere produttive e a garantire le catene del valore nazionali e continentali. Conseguentemente, pertanto, va chiarito siffatto profilo in maniera inequivoca e caratterizzato in tal senso il perimetro delle catene del valore individuate dalla Commissione europea, al fine di consentire la formulazione di proposte che tengano conto effettivamente delle filiere produttive strategiche che sono oggi chiamate a perseguire più incisivamente la mitigazione del loro impatto ambientale e la diminuzione dei rispettivi consumi energetici. In secondo luogo, si intende acquisire certezza in ordine alla circostanza che il combinato disposto degli artt. 32 e 33 di cui trattasi sia immediatamente applicabile e non sia subordinato a successivi provvedimenti di carattere regolamentare. Se, come si ritiene, il procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica è un ulteriore strumento per consentire l'unificazione di tutti i livelli autorizzatori in capo alla Regione

competente, si può senz'altro dire che le due previsioni devono essere convertite e consentire al massimo il ricorso all'individuazione delle aree strategiche nazionali, poiché solamente attraverso siffatto modulo procedimentale è possibile rispettare cronoprogrammi che possano garantire la certezza ad investimenti industriali di carattere sovraregionale, compatibilmente con le esigenze economico-produttive; in difetto di queste semplificazioni, a normativa vigente, ogni iniziativa di investimento complesso non potrà che disperdersi in un procedimento "a tempo indeterminato".

- **Agricoltura**

Il combinato disposto nel corso dell'anno 2022 dell'emergenza idrica eccezionale e dell'aumento dei costi della energia elettrica ha particolarmente inciso sui Consorzi di bonifica ed irrigazione con conseguenze che possono ripercuotersi sul sistema produttivo e sui consumatori finali.

La siccità della primavera - estate, la più severa degli ultimi decenni, causata dal dimezzamento delle precipitazioni rispetto alla media 1991/2020, amplificata dal livello record delle temperature, che nel Nord ha raggiunto 1,07 °C superiore rispetto alla media 1991/2020 ha determinato un deficit idrico del 60% per le Regioni del Nord Ovest.

Per la gravità della situazione il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 4 luglio lo stato di emergenza per le Regioni del Nord Ovest, esteso con successiva deliberazione del 14 luglio anche al distretto dell'appennino centrale ed all'Umbria.

Per le caratteristiche idrauliche dei territori, gli impianti a sollevamento idraulico (bonifica) richiedono un notevole impegno energetico per poter funzionare. L'incremento del costo di tale voce di spesa, aggiunto alla lievitazione dei prezzi per l'energia elettrica, connessi all'andamento del mercato energetico, è dovuto alla necessità di dover attingere con maggiore continuità a fonti di approvvigionamento idrico estremamente energivore (in particolare tramite emungimento da pozzi). L'esito è un notevole incremento dei costi e una erosione dei bilanci dei Consorzi di Bonifica, enti a finalità pubblica, che hanno avuto extracosti rilevati, rispetto al 2021.

I **Consorzi di bonifica** sono enti pubblici economici incaricati per legge della gestione, della manutenzione e del controllo degli impianti e delle attrezzature idrauliche pubbliche (le opere di sistemazione idraulica e di gestione delle risorse idriche - impianti per la distribuzione, raccolta, deviazione delle acque, ecc. - destinate a ridurre e prevenire i rischi idraulici e gli impianti per la salvaguardia ambientale) su tutto il territorio nazionale.

- **Sanità:**

Si evidenzia la necessità che tutte le regioni e province autonome siano messe nella condizione di poter erogare i LEA in condizioni di equilibrio economico – finanziario. D'altro canto, occorre sottolineare la specificità dell'attuazione dell'Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica. L'innalzamento della quota di finanziamento per la sanità a carico della Regione Siciliana al 49,11% non risulterebbe essere stato accompagnato dall'attuazione delle disposizioni inerenti la retrocessione dallo Stato alla Regione di una percentuale di gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo sul territorio regionale per la copertura delle spese a causa della mancata intesa sulle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana. Risulterebbe, quindi, a carico della Regione un incremento di compartecipazione al costo del servizio sanitario senza idonea compensazione da parte dello Stato nonostante il principio della copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche (Articoli 81, c.1, e 97, c.1- Costituzione). A riguardo, è intervenuta anche la sentenza Costituzionale n.62/2020.

Con riferimento all'art. 19, si evidenzia che l'introduzione di tale norma rappresenta per il sistema delle Regioni una forte criticità, anche in ragione delle competenze riconosciute in materia dalla Costituzione alle Regioni e alle Province autonome e si fa rilevare che nella predisposizione della norma non vi è stato un preventivo coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, venendo

meno il metodo fino ad oggi seguito ispirato al principio di leale collaborazione, che prevede il raggiungimento di un Accordo politico in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai fini della definizione del riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN.

- **Trasporto pubblico locale**

Rimane irrisolto il tema, che tutta la legislazione di emergenza ha trascurato, dei minori ricavi da tariffa 2021 e dei maggiori costi energetici e per carburanti a carico delle aziende di TPL. Il Governo aveva fornito rassicurazioni sulla copertura dei minori ricavi da tariffa alla stregua di quanto accaduto per il 2020. Le aziende hanno registrato impennate anche importanti dei costi che non risultano essere stati considerati fra gli “aiuti” di finanza pubblica. Il fondo di 40 milioni di euro, di cui all’art. 9, comma 1, è assolutamente insufficiente, aggirandosi il reale fabbisogno del settore intorno alla cifra dei 400 milioni di euro.

- **Sport**

La Conferenza e delle Regioni e delle Province autonome richiama le prerogative costituzionali regionali in materia di ordinamento sportivo, in ossequio alle disposizioni legislative e ai molteplici richiami giurisprudenziali della Corte Costituzionale.

Inoltre, valuta indispensabile disporre misure in relazione ai settori sportivi che risultino particolarmente colpiti e gravati dai rincari energetici, a partire da impianti natatori e del ghiaccio, onde evitare il rischio di crisi degli operatori, impatto per i lavoratori del settore e conseguente riduzione della fruibilità da parte di cittadini e utenti.

A tale riguardo si chiede l’impegno del Governo affinché le risorse stanziare con l’art 9 bis aggiunto al ddl di conversione, per 50 milioni nel fondo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi colpiti dalla crisi energetica, siano destinate alle Regioni e Province autonome nel rispetto delle sentenze della Corte costituzionale richiamate e che le risorse siano ripartite con Intesa in Conferenza Stato – Regioni con il medesimo criterio di riparto già consolidato in sede di approvazione del recentissimo riparto del fondo Promozione Sport di Base, ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 nella Conferenza del 9 settembre scorso.

- **Sentenza Corte Costituzionale n.189/2021 in tema gestione dei rifiuti e tempi di attuazione degli interventi del PNRR, Olimpiadi 2026 ed altre Opere Pubbliche**

Con la Sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lett. b) e c), della legge della Regione Lazio n. 27 del 1998 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) poiché, confliggendo con l’assetto di competenze delineato dal codice dell’ambiente, integra la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La Corte ha affermato che la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell’art. 117, secondo comma, Cost. comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni.

Ciò premesso, tenuto conto del vigente quadro normativo regionale e dell’allocazione di competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati presso enti diversi, al fine di non determinare la paralisi delle procedure autorizzative ambientali, si propone di attribuire espressamente alle Regioni la potestà di trasferire o delegare ad altri enti con legge regionale le competenze autorizzatorie di cui agli articoli 208, 242 e 242-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome propone delle modifiche al D.lvo n. 152/06 al fine di esplicitare la possibilità, per le Regioni, di trasferire o delegare ad altri enti le competenze

autorizzatorie di cui agli articoli 208, 242 e 242-bis. **Le ragioni di urgenza della proposta sono legate alla necessità di rispettare i tempi di attuazione degli interventi del PNRR (si pensi, ad es., ai siti orfani per quanto concerne le bonifiche) o quelle legate alle opere per le Olimpiadi 2026 o ancora a quelle necessarie per altre Opere Pubbliche da realizzare. Infine, si ritiene che la previsione di una disposizione che faccia salve le leggi regionali che già in passato hanno conferito le funzioni ad altri enti possa costituire una soluzione ad eventuali problematiche intertemporali di successione di norme.**

Pur prendendo atto che nelle Commissioni Senato 5° e 6° il Governo ha dichiarato che non intende presentare, per ristrettezza di tempi, emendamenti al provvedimento che non sono disponibili ulteriori risorse, che si stanno invece individuando per il prossimo decreto-legge, si ritiene che alcuni emendamenti selezionati dalle Regioni e Province autonome siano urgenti, di interesse comune e senza necessità di copertura finanziaria

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene indispensabile un impegno del Governo per dare risposte alle tematiche urgenti indicate prima della legge di bilancio 2023 e della chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

EMENDAMENTI AL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N.115, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI – ATTO SENATO N. 2685

Art. 2 - Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale.....	7
Art. 5 – (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)	7
Art. 6 – Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale	7
Art. 7 bis (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di Bonifica per l’acquisto di energia elettrica)	9
Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto).....	11
Art. 11 (Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità).....	13
Art. 12 - articoli aggiuntivi - Modifiche al d.lgs 152/2006.....	14
Art. 13 - (Sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità)	15
Art. 14 (Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato).....	16
Art. 15 (Stato di emergenza derivante da deficit idrico).....	16
Art. 16 - comma aggiuntivo - Regolazione Stato – Regione Siciliana compensazione somme destinate a perdita di gettito connessa agli effetti negativi emergenza Covid-19, rispetto maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario.	16
Art. 17 (Disposizioni Urgenti in materia di eventi sismici)	18
Art. 19 bis (Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) 19	
Articolo 19-bis (Modifiche all’articolo 3-quinquies del D.Lgs 152/2006)	22
Art. 19 ter (Funzioni in materia ambientale delle province. Modifiche all’articolo 197 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152)	22
Articolo 19 ter (Proroga termine per la revoca delle risorse per investimenti non utilizzate dai comuni)	23
Art.19 ter (Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale).....	23
Art. 32 (Aree di interesse strategico nazionale)	24
Art. 33 (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per i settori di rilevanza strategica - PAUAR).....	25
Art. 33 bis (Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)	28
Art. 36 (Fondo Unico Nazionale Turismo- commi aggiuntivi – Utilizzo risorse polizze assicurative Covid – 19 per turisti in favore settore Turistico – semplificazione efficientamento utilizzo risorse eventi e manifestazioni sportive per promozione turistica del territorio)	29
Art. 42 (Misure in materia di versamenti del contributo straordinario).....	30
Articolo aggiuntivo (Modifica dell’art. 56 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) (risorse FSC).....	31

Art. 2 – (Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera f):

f) gli studenti universitari meritevoli, beneficiari dei cosiddetti posti alloggio all'interno delle residenze universitarie;

Motivazione:

Per garantire il diritto allo studio agli studenti bisognosi (a basso reddito) e meritevoli viene riconosciuto un posto alloggio all'interno delle residenze universitarie. Ritenerli "clienti vulnerabili" permetterebbe agli Enti per il Diritto allo Studio un risparmio dei costi di gestione notevolmente aumentati a causa anche del caro utenze.

Art. 5 – (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

Al comma 1, dopo le parole:

« decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, »

Aggiungere:

« nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, »;

Conseguentemente, si propone di implementare della somma necessaria l'importo previsto al comma 2 e di modificare l'articolo 43 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE) prevedendo la copertura finanziaria necessaria.

Inoltre, alla rubrica, si propone di aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento ».

Motivazione:

L'innalzamento del prezzo del gas ha prodotto un improvviso ed incontrollato onere per tutti gli usi civili ed industriali con forte ricadute sulle famiglie e le imprese.

Art. 6 – (Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Modificare i commi 1 e 4 dell'articolo 6 come segue:

Comma 1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del

secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 è riconosciuto anche alle Fondazioni, ivi comprese le Fondazioni Liriche e Sinfoniche, alle Associazioni culturali senza fini di lucro e agli Enti facenti parte del Terzo Settore attivi nel campo della cultura, con luoghi aperti al pubblico.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. ...

3. ...

Comma 4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il medesimo contributo, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto alle Fondazioni, ivi comprese le Fondazioni Liriche e Sinfoniche, alle Associazioni culturali senza fini di lucro e agli Enti facenti parte del Terzo Settore attivi nel campo della cultura, con luoghi aperti al pubblico.

Motivazione:

Si ritiene necessario estendere il contributo di cui l'art. 6 agli operatori del mondo culturale e dello spettacolo già fortemente penalizzati dagli effetti della crisi pandemica.

All'art. 6, dopo l'ultimo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

Il contributo straordinario di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti giuridici privati gestori di impianti sportivi natatori ad uso pubblico.

All'art. 6, dopo l'ultimo periodo del comma 4 è aggiunto il seguente periodo:

Il contributo straordinario di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti giuridici privati gestori di impianti sportivi natatori ad uso pubblico

Motivazione:

In relazione all'aggravarsi dell'emergenza energetica che colpisce anche l'impiantistica sportiva è indispensabile che gli interventi di cui all'art. 6 possano essere destinati anche ai gestori di impianti sportivi energivori quali gli impianti natatori e gli impianti sportivi del ghiaccio. Spesso tali impianti non si configurano come esercenti una attività di impresa, pur sostenendo importanti extra costi.

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

- 7-bis un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese il cui consumo energetico ha alta incidenza rispetto al fatturato;
- 7-ter un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di beni strumentali costituiti da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Conseguentemente si propone di modificare l'allegato A, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserendo tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati anche "gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". Al riguardo va precisato che il credito d'imposta per tali beni è stabilito da un decreto direttoriale del MISE del 6 ottobre 2021, che approva il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'articolo 1, commi 189 e 1901, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Motivazione:

L'innalzamento dei prezzi dell'energia e sta mettendo in forte difficoltà le imprese e con essa il benessere del Paese, a partire dai lavoratori per arrivare all'intero tessuto economico e sociale.

Art. 7 bis (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di Bonifica per l'acquisto di energia elettrica)

Dopo l'articolo 7, introdurre il seguente articolo:

Art. 7 bis

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di Bonifica per l'acquisto di energia elettrica

- 1. Ai Consorzi di Bonifica dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre

2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

- 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dai Soggetti di cui al comma 1 a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, i Consorzi di Bonifica richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
- 4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in XXX, XX milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo xx.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

Al comma 1 è aggiunta la parola “*lagunare*” dopo le parole “*servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo*” e, altresì, dopo le parole “*mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario*”.

Al comma 1, dopo le parole “*per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici*” sono aggiunte le parole “*nonché dell’elettricità*” e, altresì, dopo le parole “*per l’acquisto del carburante*” sono aggiunte le parole “*e dell’elettricità...*”.

Motivazione:

La proposta risulta necessaria al fine di poter ricomprendere nel fondo di cui all’articolo 9, comma 1 del DL Aiuti bis, anche i maggiori costi dell’energia elettrica che saranno riversati dai gestori delle reti ferroviarie ai gestori dei servizi (e a cascata alle Regioni) nonché dei maggiori oneri per la gestione del trasporto tramviario, filoviario ecc.

Si segnala altresì che le risorse previste dal DL aiuti bis a copertura del Fondo (40 milioni di euro per il secondo quadrimestre 2022) risultano insufficienti a coprire un maggiore costo che solo per il TPL non ferroviario dalle stime delle associazioni di categoria pare aggirarsi attorno ai 250-270 milioni di euro su base annua.

All’articolo 9 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1300 milioni di euro per l'anno 2022.

Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari in riferimento all'annualità 2021 e 2022 relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino alla conclusione dello stato di emergenza”.

All’articolo 9 è aggiunto il seguente comma 4 ter:

“Per favorire le azioni di ripresa di servizi di trasporto pubblico locale regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico nel periodo successivo alla conclusione dello stato di emergenza, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 430 milioni di euro per l’anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dalle Aziende di trasporto sostenuto dal 1 aprile 2022 al 31 luglio 2022.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione”.

Motivazione:

Al fine di evitare criticità finanziarie che possano incidere sulla regolarità e la continuità del servizio pubblico, è necessario:

- assicurare l'erogazione del contributo destinato alla compensazione dei minori ricavi a saldo dell'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022 fino al 31.03.2022, data di conclusione della fase di emergenza, alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale. L'entità del contributo è calcolata prendendo a riferimento i mancati ricavi sopportati dalle Aziende nell'annualità 2020 e rapportati alle mensilità 2021 e 2022, al netto della quota residua da precedenti attribuzioni e risultata non utilizzata dopo i definitivi conteggi sull'annualità 2020;
- assicurare l'erogazione di un ulteriore contributo da destinare alla compensazione dei minori ricavi nel periodo immediatamente successivo alla fine del periodo di emergenza al fine di accelerare le azioni di ripresa del trasporto pubblico calcolando il contributo ipotizzando un calo fisiologico della domanda di trasporto pari almeno al 20%.

All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma 4 quater:

“Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2022.”

Motivazione:

La stazione di Ventimiglia, che rientra nell'ambito della rete TEN-T di rango Core, è alimentata alla tensione di rete francese di 1.500 V cc sino al punto di cambio tensione, ubicato tra il segnale di protezione esterna e quello di protezione interna, lato Bordighera; da quel punto, lato Italia, riprende la tensione italiana di 3.000 V cc. L'impianto di Ventimiglia, a partire dal 2017, è stato oggetto di importanti modifiche e, in particolare, è stato attivato un fascio di 4 binari lato Bordighera denominato «Parco Esterno», dedicato al ricevimento dei treni merci, che è stato realizzato per rilocalizzare le funzioni precedentemente svolte alla stazione di Ventimiglia Parco Roja, dismessa in data 7 dicembre 2017.

La stazione di Ventimiglia prevede complessivamente n. 177 treni/g così ripartiti:

- 4 ES
- 10 IC
- 83 REG italiani
- 74 REG francesi
- 6 M

L'introduzione dei nuovi mezzi destinati al trasporto regionale (Jazz, Pop, Rock) ha evidenziato che il sistema di bordo, usato in tutta Italia, è risultato incompatibile con l'alimentazione a 1.500 V cc, per cui la Regione Liguria e Trenitalia, nell'ambito del Tavolo Tecnico di Ascolto (istituito in conformità a quanto indicato nella Decisione URSF n. 400/5 del 2013 e dalla Delibera ART n. 140/2017) hanno richiesto la modifica dello schema di alimentazione, prevedendo di alimentare parte della stazione a 3.000 V cc.

La proposta emendativa in esame, al fine di garantire i servizi sia del trasporto pubblico regionale e di lunga percorrenza, sia del trasporto delle merci nella stazione di Ventimiglia, consentendo, altresì, l'operatività del servizio TER francese, autorizza la spesa di tre milioni di euro per intervenire sul sistema di bordo di parte del materiale rotabile (10 complessi tipo Rock) in servizio presso la stazione di Ventimiglia, rendendolo compatibile con lo schema di alimentazione attuale della stazione.

Al comma 2 le parole *“dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico”* sono sostituite dalle parole *“dal Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili”*.

Alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

“Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili comunicherà alle Regioni l'entità dei contributi erogati alle aziende di trasporto in modo che gli Enti affidanti, per il tramite delle Regioni, ne tengano conto in sede di verifica contrattuale.”

Motivazione:

In questo ultimo periodo gli Enti affidanti hanno subito un aumento degli adempimenti amministrativi, correlati alle diverse compensazioni riconosciute al settore del TPL colpito dagli effetti della pandemia e del conflitto bellico in corso.

Si prevede che l'esiguità del fondo di cui al comma 1, richiederà comunque un intervento aggiuntivo delle Regioni per compensare quanto rimarrà scoperto. Inoltre, il Ministero ha la gestione diretta della piattaforma che supporterà la procedura.

Per tali ragioni, anche al fine di ridurre i tempi di erogazione delle risorse alle aziende di TPL, sarebbe maggiormente opportuno che il Ministero eroghi direttamente le risorse del fondo di cui al comma 1.

Art. 11 (Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità)

All'art. 11, comma 3, sostituire le parole *“rifiuti urbani e assimilati”* con le parole *“rifiuti urbani”*.

Motivazione:

Con il d.lgs 116/2020 la categoria dei “rifiuti assimilati agli urbani” è stata eliminata.

All'art. 11, comma 3, sostituire le parole “rifiuti urbani e assimilati” con le parole “rifiuti urbani”.

Motivazione:

Con il d.lgs 116/2020 la categoria dei “rifiuti assimilati agli urbani” è stata eliminata.

Art. 12 – articoli aggiuntivi - Modifiche al d.lgs 152/2006

Con la Sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lett. b) e c), della legge della Regione Lazio n. 27 del 1998 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) poiché, confliggendo con l'assetto di competenze delineato dal codice dell'ambiente, integra la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La Corte ha affermato che la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell'art. 117, secondo comma, Cost. comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni.

Ciò premesso, tenuto conto del vigente quadro normativo regionale e dell'allocazione di competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati presso enti diversi, al fine di non determinare la paralisi delle procedure autorizzative ambientali, si propone di attribuire espressamente alle Regioni la potestà di trasferire o delegare ad altri enti con legge regionale le competenze autorizzatorie di cui agli articoli 208, 242 e 242-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Si riportano, pertanto, cinque ulteriori emendamenti integrativi da inserire nella norma in oggetto al fine di utilizzare tale strumento legislativo come veicolo per introdurre una modifica del D.lvo n. 152/06 al fine di esplicitare la possibilità, per le Regioni, di trasferire o delegare ad altri enti le competenze autorizzatorie di cui agli articoli 208, 242 e 242-bis. Le ragioni di urgenza della proposta sono legate alla necessità di rispettare i tempi di attuazione degli interventi del PNRR (si pensi, ad es., ai siti orfani per quanto concerne le bonifiche) o quelle legate alle opere per le Olimpiadi 2026 o ancora a quelle necessarie per altre Opere Pubbliche da realizzare. Infine, si ritiene che la previsione di una disposizione che faccia salve le leggi regionali che già in passato hanno conferito le funzioni ad altri enti possa costituire una soluzione ad eventuali problematiche intertemporali di successione di norme.

Dopo l'art. 12 introdurre al Capo 1, l'articolo **12 bis**:

All'art. 208, comma 1 del d.lgs 152/06 dopo le parole “alla Regione competente per territorio” sono aggiunte le parole “o a ente da queste indicato con legge regionale”.

Dopo l'art. 12 introdurre al Capo 1, l'art. **12 ter**:

“All'art. 242 è aggiunto il comma 13-ter: “Con legge regionale la Regione può trasferire ad altro ente le funzioni amministrative di cui al presente articolo”.

Dopo l'art. 12 introdurre al Capo 1, l'art. **12 quater**:

“Ove non venga diversamente disposto dalla Regione interessata, resta confermato il riparto delle funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifiche già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione”

Motivazione:

L'emendamento permette di fare salve le leggi regionali che hanno già attribuito/delegato le funzioni, visto che una modifica attuale del dlgs 152/2006 opererebbe per il futuro e potrebbe esserci il rischio di una mancanza di copertura legislativa statale per i procedimenti in corso.

Art. 13 - (Sostegno delle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

Sostituire il comma 2 con:

“Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro l’11 novembre 2022 ~~sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto~~, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.”

Motivazione:

Riteniamo necessario da parte del MIPAAF modificare i termini per le proposte di declaratoria considerato che gli effetti della siccità si renderanno visibili per molte colture al momento della raccolta che avverrà nel periodo autunnale.

Sostituire il comma 3 con:

“Le Regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un’anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la—al fine di favorire la continuazione dell’attività produttiva. Il saldo dell’importo verrà ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni ~~risultanti dall’istruttoria~~ delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2.”

Motivazione:

Riteniamo opportuno modificare le modalità di rilievo dei fabbisogni ai fini dell’erogazione del saldo che prevedendo come base di riferimento non quanto derivato dall’istruttoria delle domande, ma il fabbisogno espresso dalle domande, al fine di evitare un allungamento dei termini per tutte le Regioni in assenza da parte di una sola di esse dei risultati istruttori (criterio già utilizzato le gelate 2021). Segnaliamo che il criterio di assegnazione dell’anticipo diverge da quello per la determinazione del saldo (il primo basato sui maggiori costi sostenuti, il secondo sul danno patito dalle produzioni aziendali).

Sostituire il comma 4 con:

“Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro per il ~~2022~~ 2023, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.”

Motivazione:

Il MIPAAF ha comunicato che i fondi stanziato sono a valere su spese correnti. Chiediamo una loro **conversione da “in corrente” a “in capitale”** e un **incremento sostanziale** delle stesse perché eccessivamente sottostimate.

Secondo il MIPAAF dovrebbero essere trasferiti alle Regioni entro fine anno almeno per quanto riguarda la quota relativa all'anticipo di 40 M€, mentre i restanti 160 M€ verrebbero trasferiti dopo l'assestamento del bilancio statale a settembre 2023 (per mancanza di cassa).

Si esprimono forti dubbi sulla possibilità:

- da parte delle Regioni di individuare i beneficiari e relativi importi (possibile solo successivamente alla delimitazione del territorio danneggiato e alla avvenuta presentazione delle domande di contributo), non solo rispetto al proposto termine per la declaratoria del 11/11/2022, ma anche rispetto a quello attualmente esistente in D.L. (coincidente con l'8/10/2022)
- da parte del MIPAAF di emanare il decreto di riparto fondi e il decreto di impegno e liquidazione a favore delle Regioni, il tutto entro il 31/12/2022.

Proponiamo quindi di trasferire i fondi al 2023 (erogazione anticipo (40 M€) nel mese di gennaio/febbraio, e saldo (160M€) non appena la somma sarà nelle disponibilità delle casse del MIPAAF, presumibilmente a luglio 2023).

Art. 14 (Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)

*Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto all'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Motivazione:

Vista l'importanza del risultato atteso e la complessità delle conseguenze previste si ritiene indispensabile prevedere una dilazione dei termini portando il termine di 90 giorni a 180 giorni.

Art. 15 (Stato di emergenza derivante da deficit idrico)

All'art. 15 comma 1, dopo l'ultimo capoverso inserire le parole "Rientrano nell'azione di protezione civile in caso di deficit idrico gli interventi e le opere finalizzati alla conservazione e al ripristino di habitat e specie tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, impattati dalla scarsità di risorsa idrica".

Motivazione:

L'integrazione consentirebbe, negli interventi di protezione civile, di avere attenzione anche alla componente biodiversità in considerazione, oltretutto, della recente modifica all'art.9 della Costituzione (La RepubblicaTutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.)

Art. 16 - comma aggiuntivo - Regolazione Stato – Regione Siciliana compensazione somme destinate a perdita di gettito connessa agli effetti negativi emergenza Covid-19, rispetto maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario.

All'art. 16 è aggiunto **il comma 10:**

10. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal

tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022, quale compensazione, quale anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai seguenti interventi:

- 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;
- 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;
- 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.

Motivazione:

Come noto, l'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la Regione Siciliana del 16 dicembre 2021 ha previsto l'istituzione di appositi tavoli Tecnici per la risoluzione di alcune questioni aperte tra Stato e Regione. In particolare, è stato previsto il Tavolo tecnico di cui al punto 2, lettera c), con la finalità di dare “.... *attuazione all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, avuto riguardo alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale*”. Le questioni che il tavolo tecnico ha proficuamente e tempestivamente affrontato sono di particolare rilievo, poiché trattasi di disposizioni della legge di Bilancio dello Stato del 2006, relative al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, che ad oggi non hanno avuto ancora attuazione.

Le disposizioni in argomento, introducevano una gradualità di misure e di termini temporali per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, prevedendo un progressivo innalzamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 della quota di compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria (44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per il 2009), che fino ad allora era stata pari al 42,50 per cento, sul presupposto che entro il mese di aprile del 2007 fosse stata definita l'intesa preliminare delle nuove norme di attuazione statutarie in materia sanitaria, che avrebbe attivato il meccanismo di retrocessione delle accise, prevedendo espressamente che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data il concorso della Regione siciliana fosse determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.

Tuttavia, a fronte della mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, lo Stato ha imposto alla Regione l'obbligo di concorrere alla spesa sanitaria, a fronte della percentuale del 42,50% vigente sino al 2006, nella misura del 44,85% per l'anno 2007, del 47,05% per l'anno 2008 e del 49,11% dall'anno 2009 ad oggi, senza corresponsione di alcuna somma a compensazione con la retrocessione delle accise, come invece previsto dalle disposizioni in argomento, in palese violazione non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del principio fondamentale di finanza pubblica dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.

La legittimità delle osservazioni dei rappresentanti regionali è stata riconosciuta sotto il profilo tecnico all'interno del Tavolo dalle parti e quantificata in circa 631 milioni di euro per il solo per l'esercizio 2022, con l'impegno a rimandare la soluzione ad un confronto politico per le ripercussioni finanziarie sul bilancio dello Stato, in seno al quale rinvenire le necessarie coperture finanziarie per gli esercizi successivi a regimi.

Appare pertanto incontrovertibile il riconoscimento del principio declinato dalla normativa, siccome esitato dal tavolo tecnico, sulla scorta di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2020 la quale - giova ricordarlo - anche per il lungo tempo decorso infruttuosamente, ha evidenziato la necessità del raggiungimento di un accordo in tempi brevi tra Stato e Regione.

A questo riguardo dal 2023, si reputa debba essere prevista la quota di compartecipazione regionale al 49,11 per cento unitamente alla retrocessione delle accise di un importo corrispondente, la cui copertura finanziaria va assicurata in sede della legge di bilancio dello Stato per il 2023.

Per quanto concerne l'esercizio 2022, del quale risulta ormai avviato il secondo semestre, con nota prot. 5646 de 2 agosto 2022 è stato richiesto di potere utilizzare le somme, che altrimenti si sarebbero dovute restituire alla Stato, stimate in 405 milioni di euro, per le finalità indicate nel comma 1 del presente emendamento, fermo restando l'intesa, di cui al comma 2 dello stesso presente emendamento, con gli organi statali.

Ciò in quanto questa Regione ha iscritto, quale accantonamento vincolato in seno al Rendiconto generale per il 2020 la somma di Euro 780 milioni assegnate a titolo di riconoscimento sulle minori entrate Covid-19, della quale ha utilizzato, come concordato nel tavolo di lavoro con la Ragioneria generale dello Stato, 375 milioni di euro e risultante dalla nota del Mef prot. 186985 del 04/07/2022 per le variazioni di bilancio approvate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Pertanto, le eccedenze delle minori entrate riconosciute dal Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, di cui rendere disponibili rispetto alle somme attribuite ai sensi del predetto art.111 stimate in 405 milioni euro, verrebbero destinate, previa intesa con i competenti organi statali, a spese cui dovrebbe far comunque fronte lo Stato nel territorio regionale per l'esercizio in corso.

In particolare, tale anticipazione su quanto dovuto come compensazione della mancata retrocessione delle accise a fronte dell'incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, in forza dei risultati del Tavolo tecnico in oggetto, può essere destinata quanto a:

- 95 milioni di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario da concordare;
- 30 milioni di euro maggiori costi energetici del settore sanitario;
- 280 milioni di euro per far fronte alle emergenze rifiuti e sanitarie del Comune di Palermo e Comune di Catania, nonché degli altri Comuni siciliani sulla base della popolazione.

Art. 17 (Disposizioni Urgenti in materia di eventi sismici)

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 8:

“8. Le Regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.”

Motivazione:

Da una analisi e monitoraggio sui fondi concessi alle 4 Regioni emerge una economia di spese relativamente ai contributi alle imprese di cui all'articolo 20bis del DL 189/2016. Queste economie derivano principalmente dal fatto che molte imprese ricadenti nel territorio del Sisma non hanno potuto iniziare le loro attività e quindi non hanno potuto ottenere il contributo.

Viceversa, le domande di investimenti nelle aree del cratere delle 4 Regioni sono considerevoli e oltre un 500 domande di investimenti sono rimasti non coperti dal finanziamento di cui all'articolo 20. Con invarianza finanziaria e possibile rifinanziare l'articolo 20 tramite i fondi sia dell'articolo 20bis che dell'articolo 24.

Art. 19 bis (Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262)

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Articolo 19 bis (Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262)

1. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della crisi energetica, l'articolo 39 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così modificato:
 - a) al comma 14-quinquies il secondo periodo è così sostituito: "In assenza e in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma. Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità".
 - b) al comma 14-septies, il secondo periodo è così sostituito: "In assenza ed in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma. Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità".
2. Dall'esercizio 2022 le Regioni a statuto ordinario, in alternativa alle modalità stabilite al comma 1, possono assolvere alla regolazione finanziaria con la rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto annualmente dell'importo previsto per ciascuna Regione secondo gli ultimi dati previsti dai decreti di cui al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, per l'anno 2022 entro il 30 ottobre. Le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2022 al 2030, ciascuna secondo gli importi previsti dai decreti sopracitati. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 – sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In caso di incapienza del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 rispetto all'importo annuale dovuto dalla compensazione la Regione è

tenuta a versare la differenza all'entrata del bilancio dello Stato (capo X-cap. 2368 -art. 06 con la causale "Compensazione tasse automobilistiche anno XXXX") entro il 31 marzo di ciascun anno, decorso il termine il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna Regione a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Motivazione:

L'emendamento prevede la rateizzazione della regolazione finanziaria a favore dello Stato della maggior taxa automobilistica che le Regioni a statuto ordinario hanno incassato, infatti:

- la legge 296/2006 (articolo 1, comma 321) e il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (articolo 2, commi 63 e 64), hanno rispettivamente aumentato dal 1° gennaio 2007 l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i veicoli e per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal suddetto tributo, a decorrere dall'anno 2007 (articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- La legge di stabilità per l'anno 2007 disponeva anche l'esenzione dal pagamento della taxa automobilistica regionale per coloro che acquistavano veicoli meno inquinanti (sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli).
Il comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedeva che venissero effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'introduzione delle esenzioni dalle tasse automobilistiche e venissero stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni ed alle Province autonome.

Negli anni passati sono state regolate con i decreti interdipartimentali la compensazione dei maggiori gettiti di taxa automobilistica per veicoli e motoveicoli e le minori entrate per l'introduzione delle esenzioni tra Erario e Regioni relative per le annualità dal 2008 al 2012.

A causa del venir meno delle minori entrate derivanti delle esenzioni dalle tasse automobilistiche - che erano stabilite solamente per alcune annualità – dal 2012 le Regioni riversano allo Stato:

2012 = € 257.636.893,32

2013 = € 236.061.165,77

2014 = € 227.836.505,44 (schema di decreto riproposto dopo la mancata intesa l'8 novembre 2018 in Conferenza Stato – Regioni per la posizione contraria di Sardegna e Province autonome di Trento e Bolzano in quanto in contrasto con le norme attuative dei rispettivi statuti Sentenza n. 31 del 1° marzo 2019 sentenza n. 107 del 27 maggio 2021

2015 = € 216.812.403,87 (ultima annualità di schema di decreto)

Il DL 162/2019 - Art.39 ha previsto:

- la disapplicazione di questo meccanismo di compensazione dal 2023 al 2033 a fronte dell'impegno delle Regioni Province autonome di Trento e di Bolzano di destinare le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (investimenti enti territoriali);
- l'onere finanziario della norma è stato coperto con corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto interdipartimentale.

La compensazione delle somme è avvenuta a tutt'oggi fino all'anno di competenza 2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato data dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l'anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse ciò è anche dovuto alle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle Regioni e quelle da riversare. L'operazione, infatti, deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le Regioni operano come mero "riscossore" per conto dello Stato.

La legislazione vigente prevede che entro il 2022 siano compensate tutte le annualità dal 2014 al 2022 pari a circa 1, 963 miliardi: procedere con una trattenuta di tale importo sui trasferimenti erariali destinati qualsiasi titolo spettanti alle Regioni in questo periodo dell'anno significa mettere in serio pericolo il rispetto del pareggio di bilancio 2022.

L'emendamento mira a dilazionare la restituzione delle annualità restanti dal 2022 al 2030, una annualità di compensazione per ciascun anno, con la possibilità per le Regioni a statuto ordinario procedere alla compensazione tramite il taglio del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo da riversare secondo i dati dell'ultimo decreto interdipartimentale disponibile. In questo caso le Regioni si impegnano a stanziare risorse aggiuntive di pari importo ai decreti sopracitati per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2022 al 2030 e nel caso di incapienza del contributo a versare la differenza all'entrata del bilancio dello Stato.

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto si prevede solo una diversa tempistica e una possibile diversa modalità di riversamento allo Stato

Se tutte le Regioni accedessero alla possibilità del taglio del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la compensazione all'Erario, la tabella 1 è così rideterminata per le annualità dal 2022 al 2030 e ipotizzando che l'ultima annualità definita dei dati sia il 2015:

	contributo anno 2022	contributo anno 2023	contributo anno 2024	contributo anno 2025	contributo anno 2026	contributo anno 2027	contributo anno 2028	contributo anno 2029	contributo anno 2030	contributo anno 2031	contributo anno 2032	contributo anno 2033	contributo anno 2034	TOTALE
Abruzzo	6.828.217,65	8.788.157,43	11.948.157,43	0,00	3.574.157,43	4.996.157,43	4.996.157,43	4.996.157,43	4.996.157,43	9.622.200	9.622.200	11.044.200	6.320.000	87.731.919,66
Basilicata	7.555.929,52	8.642.700,56	11.142.700,56	1.142.700,56	4.517.700,56	5.642.700,56	5.642.700,56	5.642.700,56	5.642.700,56	7.612.500	7.612.500	8.737.500	5.000.000	84.535.034,00
Calabria	12.746.016,79	14.604.700,29	19.064.700,29	1.224.700,29	7.245.700,29	9.252.700,29	9.252.700,29	9.252.700,29	9.252.700,29	13.580.700	13.580.700	15.587.700	8.920.000	143.565.719,11
Campania	26.751.987,44	31.876.628,98	42.416.628,98	256.628,98	14.485.628,98	19.228.628,98	19.228.628,98	19.228.628,98	19.228.628,98	32.094.300	32.094.300	36.837.300	21.080.000	314.807.919,28
Emilia Romagna	10.825.179,96	15.084.250,47	23.594.250,47	0,00	1.042.750,47	4.872.250,47	4.872.250,47	4.872.250,47	4.872.250,47	25.912.950	25.912.950	29.742.450	17.020.000	168.623.783,25
Lazio	22.156.830,61	28.570.699,45	40.270.699,45	0,00	9.265.699,45	14.530.699,45	14.530.699,45	14.530.699,45	14.530.699,45	35.626.500	35.626.500	40.891.500	23.400.000	293.931.226,76
Liguria	6.402.525,13	7.705.383,61	10.805.383,61	0,00	2.590.383,61	3.985.383,61	3.985.383,61	3.985.383,61	3.985.383,61	9.439.500	9.439.500	10.834.500	6.200.000	79.358.710,40
Lombardia	19.953.555,30	26.382.477,65	43.862.477,65	0,00	0,00	5.406.477,65	5.406.477,65	5.406.477,65	5.406.477,65	53.226.600	53.226.600	61.092.600	34.960.000	314.330.221,20
Marche	6.654.315,67	8.253.768,42	11.733.768,42	0,00	2.511.768,42	4.077.768,42	4.077.768,42	4.077.768,42	4.077.768,42	10.596.600	10.596.600	12.162.600	6.960.000	85.780.494,61
Molise	2.357.871,17	2.841.121,75	3.801.121,75	0,00	1.257.121,75	1.689.121,75	1.689.121,75	1.689.121,75	1.689.121,75	2.923.200	2.923.200	3.355.200	1.920.000	28.135.323,42
Piemonte	11.094.339,31	16.350.020,76	24.580.020,76	0,00	2.770.520,76	6.474.020,76	6.474.020,76	6.474.020,76	6.474.020,76	25.060.350	25.060.350	28.763.850	16.460.000	176.035.534,63
Puglia	18.806.163,91	24.058.262,46	32.208.262,46	0,00	10.610.762,46	14.278.262,46	14.278.262,46	14.278.262,46	14.278.262,46	24.816.750	24.816.750	28.484.250	16.300.000	237.214.251,13
Toscana	13.235.662,60	16.552.407,93	24.372.407,93	0,00	3.649.407,93	7.168.407,93	7.168.407,93	7.168.407,93	7.168.407,93	23.811.900	23.811.900	27.330.900	15.640.000	177.078.218,11
Umbria	3.392.232,39	4.184.142,23	6.144.142,23	0,00	950.142,23	1.832.142,23	1.832.142,23	1.832.142,23	1.832.142,23	5.968.200	5.968.200	6.850.200	3.920.000	44.705.828,00
Veneto	2.520.289,40	7.060.520,75	15.010.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207.750	24.207.750	27.785.250	15.900.000	116.692.080,90
	171.281.116,85	220.955.242,74	320.955.242,74	2.624.029,83	64.471.744,34	103.434.721,99	103.434.721,99	103.434.721,99	103.434.721,99	304.500.000	304.500.000	349.500.000	200.000.000	2.352.526.264,46

Poiché la compensazione degli ultimi schemi di decreto interdipartimentale prevedono questi riversamenti per ciascuna Regione:

	decreto interdepartimentale recante la definizione delle regolazioni finanziarie del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	
	Somme spettanti all'erario - schema di decreto -Tab. B anno 2014	Somme spettanti all'erario - schema di decreto -Tab. B anno 2015
Abruzzo	5.336.492,88	4.626.042,57
Basilicata	2.069.781,01	1.969.799,44
Calabria	4.424.693,74	4.327.999,71
Campania	13.827.091,51	12.865.671,02
Emilia Romagna	21.940.030,57	21.040.699,53
Lazio	22.886.511,50	21.095.800,55
Liguria	5.532.080,13	5.454.116,39
Lombardia	47.343.181,54	47.820.122,35
Marche	6.742.500,12	6.518.831,58
Molise	1.339.523,57	1.234.078,25
Piemonte	20.592.555,43	18.586.329,24
Puglia	12.569.993,98	10.538.487,54
Toscana	16.872.679,51	16.643.492,07
Umbria	4.152.741,29	4.136.057,77
Veneto	28.089.026,39	26.687.229,25
	213.718.883,17	203.544.757,26

Articolo 19-bis (Modifiche all'articolo 3-quinquies del D.Lgs 152/2006)

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In attuazione dei principi di sussidiarietà, efficacia e adeguatezza le Regioni con proprie leggi possono trasferire o delegare ad altro ente le funzioni ad esse attribuite dal presente decreto legislativo."

Motivazione:

Si propone di prendere in considerazione una proposta con portata più generale, che introdurrebbe nel decreto una norma che modifica l'art. 3-quinquies del D.Lgs 152/2006 in quanto trattasi di un'esigenza che riguarda tutti gli ambiti disciplinati dal D.Lgs 152/2006.

Art. 19 ter (Funzioni in materia ambientale delle province. Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152)

Dopo il comma 6 dell'articolo 197 del d.lgs 152/06 (Norme in materia ambientale) è inserito il seguente: "6 bis. In presenza di riconosciute esigenze unitarie ed organizzative, le Regioni possono, con proprie leggi, disporre l'allocazione al livello regionale delle funzioni amministrative che la Parte IV del presente decreto attribuisce alle province."

Motivazione:

Si introduce una ulteriore modifica al d.lgs. 152/2006, con la quale si prevede che le Regioni possano allocare diversamente le competenze delle province in materia ambientale a fronte di esigenze unitarie ed organizzative.

Articolo 19 ter (Proroga termine per la revoca delle risorse per investimenti non utilizzate dai comuni)

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Articolo 19 ter (Proroga termine per la revoca delle risorse per investimenti non utilizzate dai comuni)

All'art. 1 comma 136-bis della L. 30 dicembre 2018, n. 145 le parole "entro il 30 settembre" sono sostituite con le parole "entro il 30 novembre".

Motivazione:

L'art. 1 comma 136 della L. 145/2018 in tema di investimenti per il territorio, nella versione originaria, prevedeva che il comune beneficiario del contributo regionale era tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse, che le Regioni devono effettuare entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo.

Il comma 136-bis stabiliva poi che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Il testo dell'art. 1 comma 136 citato è stato successivamente modificato dall'art. 10, comma 3-bis, D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, il quale ha aumentato da otto a dodici mesi il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni dalla data di assegnazione del contributo.

La norma propone di spostare il termine di cui al comma 136-bis dal 30 settembre al 30 novembre per essere coerente con il termine ultimo per l'affidamento dei lavori, che è ora di dodici mesi dall'attribuzione risorse (30/10), e dare un mese in più (dal 30/10 al 30/11) per gli atti amministrativi di revoca da parte della Regione.

Art.19 ter (Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale)

1. Dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"Art.19 ter (Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale)

"1. "Dopo il comma 9-bis dell'articolo 69 del Decreto legislativo 118/2011 è aggiunto il seguente comma:

"9 ter. Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi".

Motivazione:

Ai sensi del D.Lgs 118/2011 articolo 11 ter. comma 1, le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia vengono considerate enti strumentali controllati della Regione, ex IACP, rientranti quindi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica e nel gruppo di consolidamento.

L'articolo 69 del D.L.vo 118/2011 al comma 9 bis recita " *gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti da trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione*".

Nel caso in cui le leggi regionali non prevedano alcun finanziamento ordinario annuale da parte della Regione ma le uniche fonti di finanziamento dell'Ente sono relative a proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente non avrebbe diritto ad accedere alle anticipazioni di tesoreria.

La proposta di emendamento definisce il tetto relativo alle anticipazioni secondo un diverso parametro, la *media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi* non potendo calcolarsi la percentuale su trasferimenti di fondi correnti da Regione, inesistenti.

Art. 32 (Aree di interesse strategico nazionale)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto:

“Sono altresì di rilevanza e capacità strategica nell’abito della “open strategic autonomy” europea, al fine di rafforzare l’indipendenza e la resilienza nei settori di maggiore rilevanza economica nazionale nonché per accorciare la catena del valore, le filiere della manifattura appartenenti al settore secondario che adottino la decarbonizzazione nel loro ciclo produttivo con riduzione delle emissioni di gas serra per unità di valore aggiunto rispetto ai cicli tradizionali, anche con modalità a ridotte emissioni di Co2 o con l’utilizzo dell’idrogeno, e che siano assoggettate a possibili rischi di contrazione o interruzione delle forniture di materie prime o di ritardi negli approvvigionamenti provenienti da paesi extra UE che ne metterebbero in pericolo la resilienza.”

Motivazioni:

L'emendamento proposto si cala nel solco di quelle politiche europee che si vanno facendo spazio nel concetto di “open strategic autonomy” (COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Strategic dependencies and capacities – SWD (2021) 352 final, del 5.5.2021), ossia la capacità degli Stati europei di agire in modo autonomo e fare affidamento su risorse proprie negli ambiti di rilevanza strategica, ma allo stesso tempo di cooperare, quando necessario, con i partner esteri. In questo modo, l'Unione europea intende rafforzare la propria indipendenza nei settori di maggiore rilevanza per i propri interessi, ma sempre in maniera “aperta”. Né l'Ue potrebbe pensare a svolte autarchiche. In primis a causa di una nota carenza di materie prime e risorse energetiche, ma altresì in quanto costituisce una delle aree del mondo più integrate nei flussi commerciali internazionali. Rappresenta, da questo punto di vista, il principale mercato globale, la maggiore area esportatrice e il più significativo partner commerciale per numerosi Stati. Il ruolo di primo piano che l'Ue gioca nel commercio internazionale, pertanto, non contempla possibilità di chiusure all'interno dei propri confini. La pandemia da Covid-19 ha evidenziato, per la prima volta in misura eccezionale, la vulnerabilità delle catene globali di fornitura. Colli di bottiglia, carenza di materie prime e beni intermedi e ritardi nell'approvvigionamento hanno messo a dura prova numerosi comparti

dell'industria. L'attuale fase di rialzo del prezzo delle commodity rappresenta un ulteriore campanello d'allarme per le filiere produttive. Le criticità emerse nelle fasi di lockdown generalizzato nelle diverse regioni del mondo, seppure con difficoltà che si ripeteranno nella stessa maniera straordinaria, non costituiscono, tuttavia, un fenomeno superato. Al contrario, possono fungere da occasione per affrontare problematicità dall'impatto potenziale ragguardevole per imprese e consumatori. L'emendamento è quindi in linea con quanto riportato nell'Annual Single Market Report 2021 (SWD (2021) 351), che identifica i seguenti 14 ecosistemi industriali oggetto delle citate politiche: 1. Aerospaziale e difesa, 2. Agroalimentare, 3. Edilizia, 4. Industrie culturali e creative, 5. Digitale, 6. Elettronica, 7. Industrie ad alta intensità energetica, 8. Energie-Rinnovabili, 9. Salute, 10. Mobilità-Trasporti-Automobilistico, 11. Prossimità, Economia Sociale e Sicurezza Civile, 12. Commercio al dettaglio, 13. Tessile, 14. Turismo. Ulteriori ecosistemi possono essere identificati e la loro delimitazione adattata sulla base dei dialoghi delle parti interessate e delle realtà mutevoli.

Al comma 1 sostituire le parole “400.000.000,00” con “200.000.000,00”.

Motivazione:

In relazione all'articolo 32 che prevede l'istituzione delle “Aree di interesse strategico nazionale” per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato nei settori di rilevanza strategica individuati dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore, si propone di modificare il comma 1 del suddetto articolo abbassando la soglia dell'investimento da 400 mila euro a 200 mila euro, al fine di allargare la platea dei soggetti beneficiari delle procedure semplificate ed accelerate ivi previste e favorire le imprese ad affrontare tempestivamente il tema energetico.

Art. 33 (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per i settori di rilevanza strategica - PAUAR)

All'articolo 33 si propongono i seguenti emendamenti:

N. 1

Al comma 1, dopo le parole “*caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA*”, si propone di eliminare l'inciso “*o a verifica di assoggettabilità a VIA*”.

Motivazione: si ritiene che la verifica di assoggettabilità a VIA dovrebbe essere espletata prima dell'attivazione del provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), in analogia sia a quanto previsto nell'art. 27 bis d.lgs. 152/2006 per il PAUR, sia a quanto previsto nella presente norma in relazione alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 d.lgs. 152/2006.

La norma non disciplina le modalità di transizione dal procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA al procedimento di VIA, qualora l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA (presumibilmente verso la fine del procedimento di PAUAR) fosse l'assoggettamento a VIA del progetto stesso.

N. 2:

Si propone l'inserimento del comma 3-bis.

“Per i progetti/interventi di cui all’art. 6 comma 6, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 19 per la quale, stante la necessaria urgenza della realizzazione dei progetti/interventi di cui al comma 1, i termini procedurali sono ridotti della metà rispetto a quelli di cui all’articolo 19”.

Motivazione:

In analogia a quanto previsto per lo screening di VAS e conformemente alla proposta emendativa di cui al comma 1, si esplicita che lo screening di VIA preceda l'attivazione del PAUAR, ipotizzando un dimezzamento dei termini in ragione della necessaria accelerazione procedimentale.

N. 3:

Al comma 8, dopo l'inciso *“l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità”* si propone di inserire il seguente periodo:

“Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”.

Motivazione:

Stante la presumibile complessità delle opere e delle conseguenti integrazioni richieste, l'inciso è proposto in analogia a quanto previsto nell'art. 27 bis, comma 5, d.lgs. 152/2006 per il PAUAR, al fine di poter concedere al proponente, qualora ne faccia richiesta, un maggior lasso di tempo per il deposito di documenti tecnici adeguati.

N. 4

Il comma 1 è modificato come segue:

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è inserito il seguente:

«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato ~~regionale~~ per settori di rilevanza strategica). - 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, ~~laddove necessario, a VAS,~~ rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente ~~e' la regione~~ **è lo Stato** e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato ~~regionale~~ (PAUAR), come

disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tal caso il proponente invia la documentazione progettuale necessaria al rilascio delle autorizzazioni.

Motivazione:

Trattandosi di piani o programmi strategici che comprendono progetti sottoposti a VIA, rientrano necessariamente nel campo di applicazione della VAS e pertanto l'inciso "laddove necessario a VAS" è pleonastico oltretutto fuorviante.

L'autorità competente per tale procedimento, vista la strategicità che è presupposto dell'applicazione di tale articolo, non può che essere lo stato.

Trattandosi di un procedimento attivato a livello di Piani o programmi non è detto che la documentazione sia a livello di dettaglio adeguato al rilascio delle autorizzazioni per i singoli progetti.

N. 5

Il comma 1 è modificato come segue:

2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, ~~secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1.~~ In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

Motivazione:

Si ritiene che l'applicabilità di questo articolo sia residuale in quanto i Piani e Programmi definiti al comma 1 dell'art. 27-ter rientrano nel campo di applicazione del comma 2 dell'art. 6. "Le diverse tempistiche" citate qui non trovano riscontro nella definizione dei tempi dettata nella frase successiva.

N. 6

*11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato **regionale** e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato **regionale**.*

*12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse ~~statale~~ **regionale**, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato **dalla Regione dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei***

ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravii ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Motivazione:

Vedi motivazione di cui all'emendamento n. 6.

Art. 33 bis (Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)

Dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

“Art. 33-bis (Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)

1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi di Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto legge 3 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

Motivazione:

La norma proposta in primo luogo dispone, per la realizzazione di strutture emergenziali, l'applicazione della procedura di appalto integrato sulla base del solo studio di fattibilità, in deroga alla regola generale dell'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, analogamente a quanto già in essere per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dal PNRR, ovvero da fondi di derivazione europea. La disposizione prevede, altresì, la possibilità che la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva venga accorpata in un unico documento progettuale.

La ratio è da ricondurre alla imprescindibile necessità per il Dipartimento della protezione civile di intervenire con celerità nella realizzazione di abitazioni, scuole, stalle, uffici ed altre strutture emergenziali senza poter conoscere in anticipo il luogo dove sarà necessario l'intervento ossia il territorio corrispondente alla zona di verifica dell'evento calamitoso.

La realizzazione di un lavoro, come è da considerare la posa in opera di strutture edilizie, benché parzialmente prefabbricate, con relativa realizzazione di impianti, opere di sottofondazione, allacci ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di norma necessita, come ogni lavoro pubblico, dell'ordinaria triade progettuale: studio di fattibilità, progetto definitivo e progetto esecutivo.

Attendere i tempi necessari per la redazione dei diversi livelli di progettazione sarebbe però in contraddizione con l'esigenza di operare celermente in emergenza.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199." L'appalto integrato, che prevede l'affidamento all'esecutore dei lavori anche della progettazione esecutiva, a legislazione vigente può essere esteso anche al progetto definitivo, "mettendo a gara" il solo studio di fattibilità, ma soltanto per i casi sopra richiamati di lavori connessi al PNRR ovvero a fondi UE.

Ciò consente, evidentemente, un considerevole risparmio di tempo, senza venir meno all'indispensabile vincolo tecnico costituito dal progetto esecutivo rispetto ai lavori da eseguire, realizzando una duplice finalità: di semplificazione del processo e di accelerazione delle attività tecnico-amministrative.

Estendere detta procedura agli interventi di edilizia temporanea ed emergenziale risulta, dunque, indispensabile per evitare inutili aggravamenti procedurali, anche considerato che le strutture edilizie emergenziali costituiscono prodotti seriali, che necessitano del solo adattamento alle condizioni fisiche del luogo di intervento, incognite al momento dell'appalto dell'accordo-quadro multifornitore con cui, di regola, vengono affidate.

Il secondo comma della norma vuole precisare che le strutture temporanee di emergenza non possono essere considerate, per definizione, "nuove costruzioni" ai fini dell'applicazione della normativa sull'uso delle energie rinnovabili. La realizzazione dei relativi impianti (si pensi ad es. al fotovoltaico) rimarrebbe una possibilità, ma non può costituire un obbligo, tenuto conto del fatto che il relativo investimento verrebbe vanificato nel momento stesso della rimozione delle strutture temporanee.

La norma, volta a semplificare e accelerare, in caso di emergenze di protezione civile, le modalità di fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di disposizione esclusivamente di natura ordinamentale.

Art. 36 (Fondo Unico Nazionale Turismo- commi aggiuntivi – Utilizzo risorse polizze assicurative Covid – 19 per turisti in favore settore Turistico – semplificazione efficientamento utilizzo risorse eventi e manifestazioni sportive per promozione turistica del territorio)

- All'articolo 36 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-ter del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, che al 31 agosto 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 previa comunicazione al Ministero del Turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna Regione e provincia autonoma invia una relazione sugli utilizzi e l'elenco dei beneficiari."

Motivazione:

La proposta di norma prevede la modifica della finalità di spesa delle risorse non ancora utilizzate, per il mutamento della situazione di contesto, stanziata dal DL 25 maggio 2021, n. 73, a favore delle Regioni e Province autonome per stipulare polizze assicurative a favore dei turisti stranieri che avessero contratto il Covid - 19 durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di

strutture turistico-ricettive (a copertura dell'assistenza sanitaria, il rimborso delle spese mediche sostenute in relazione al COVID-19, alle prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e ai costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia).

Il riparto delle risorse, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è avvenuto nella seduta del 4 agosto 2021. Successivamente è stato prorogato il termine per l'utilizzo delle risorse al "30 giugno 2022" con DL 30 dicembre 2021, n. 228.

Considerata la cessazione, dal 31 marzo u.s., dello stato di emergenza, con conseguente mutamento del contesto di riferimento, si propone un utilizzo alternativo delle risorse trasferite alle Regioni e Province autonome per l'esercizio 2022 e non ancora utilizzate secondo le finalità previste dal comma 367 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il Fondo Unico del Turismo di parte corrente, riguardanti:

- “a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;*
- b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.”*

La norma mira a sfruttare risorse già trasferite ai bilanci regionali per le stesse finalità del Fondo per il Turismo. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

- All'articolo 36 dopo il comma 2 è aggiunto:

“2 bis. Le risorse stanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 605 sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'erogazione, con decreto dell'autorità politica competente in materia di sport, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventi e manifestazioni sportive finalizzate alla promozione turistica del territorio.”

Motivazione:

In relazione allo stanziamento di risorse disposte con L. 178/2020, art 1 comma 605 sul triennio 2021-2023 si propone emendamento all'articolo 36 in ordine alle finalità di promozione turistica attraverso manifestazioni sportive, ad integrazione di quanto ivi disciplinato. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Art. 42 (Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

“Art. 42-bis (Misure urgenti finalizzate al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali)

1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole “di cui al comma 51” sono inserite le seguenti: “ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448”.

Motivazione:

Al fine di agevolare la ripresa economica e sociale dei territori colpiti da eventi emergenziali e soddisfare le esigenze della popolazione ancora in attesa dei contributi per i danni occorsi al patrimonio pubblico e privato e alle attività produttive negli anni 2019 e 2020, la disposizione in esame estende l'ambito di applicazione del comma 52 della legge di bilancio 2022, includendo, tra le finalità della norma ad invarianza dell'onere finanziario complessivo previsto per l'anno 2022, oltre alla c.d. 'fase 2' (danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche produttive) relativa alla deliberazione di stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 per incendi boschivi, anche, nell'eventualità in cui residuino -all'esito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 51 -disponibilità finanziarie, la 'fase 2' (danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive) concernente gli eventi di cui al comma 448 della medesima legge (eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c, del d. lgs. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020). Ciò in ragione del fatto che per quest'ultima tipologia di eventi, che riguarda una pluralità di contesti emergenziali, più risalenti nel tempo, sull'intero territorio nazionale, sono state già trasmesse le ricognizioni dei commissari delegati al Dipartimento della protezione civile (cui seguirà la relativa istruttoria del Dipartimento secondo le modalità disciplinate dal citato 448), ma la relativa autorizzazione di spesa è attualmente prevista solo a partire dall'annualità 2023.

La disposizione in esame riveste carattere ordinamentale ed è volta esclusivamente -fermo restando l'onere complessivo previsto -ad estendere le finalità dell'attribuzione delle risorse già stanziare -pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 -con il comma 51 della legge di bilancio 2022. Ciò al fine di consentire, ove -come allo stato ipotizzabile -all'esito della ricognizione della 'fase 2' concernente la deliberazione di stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 per incendi boschivi residuino delle disponibilità finanziarie, di utilizzare tali eventuali disponibilità anche per la 'fase 2' relativa agli eventi di cui al comma 448 della medesima legge di bilancio (eventi verificatisi negli anni 2019 e 2020 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del d. lgs. 1/2018), in quanto si tratta di una pluralità di eventi emergenziali diffusi sull'intero territorio nazionale, più risalenti nel tempo e la cui ricognizione dei fabbisogni risulta già stata trasmessa per le successive attività istruttorie del Dipartimento della protezione civile secondo le modalità disciplinate dal medesimo comma, per cui la relativa autorizzazione di spesa disposta dal citato comma 448, pari a 50 milioni annui, è allo stato prevista solo a partire dall'esercizio finanziario 2023.

Articolo aggiuntivo (Modifica dell'art. 56 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) (risorse FSC)

“Art. ____. All'art. 56, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole ‘della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018’, le parole ‘aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro’ sono eliminate.

Motivazione:

La scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario inferiore a 25 milioni di euro è attualmente fissata al 31 dicembre 2022: infatti, l'art. 56, comma 7-bis, del D.L. 50/2022 prevede la proroga delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 30/06/2023 esclusivamente per i progetti con importo superiore a 25 milioni di euro.

Ciò costituisce, soprattutto per le Regioni del Sud, un danno irreparabile atteso che gran parte degli interventi sono frazionati e, pertanto, di importo inferiore. Nella quasi totalità dei casi, il mancato

perfezionamento della OGV nei termini stabiliti non dipende dalla volontà della Regione e/o dalla stazione appaltante, ma dalle istituzioni degli organismi esterni all'amministrazione concedente. Inoltre, atteso il rincaro dei prezzi è stato necessario rimodulare i progetti ed i relativi quadri economici. La necessità di far fronte anche agli impegni assunti nell'ambito del PNRR-PNC ha ulteriormente aggravato la situazione, imponendo alle strutture regionali di provvedere con la medesima dotazione organica ai relativi adempimenti in aggiunta all'ordinario carico di lavoro. Per tali ragioni, ricordando che numerosi interventi in corso sono finalizzati a contenere il dissesto idrogeologico, i danni prodotti dai recenti eventi sismici e a garantire la conservazione delle infrastrutture, si propone un'estensione della proroga del termine delle OGV al 30 giugno 2023 anche agli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario pari e/o inferiore a 25 milioni di euro, allineandone le scadenze.

La perdita delle risorse stanziare avrebbe un impatto sul territorio e sulla unicità del patrimonio urbanistico e storico di inestimabile valore.

Roma, 14 settembre 2022